



**CITTA' DI TERRACINA
(PROVINCIA DI LATINA)
SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U 2022
IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO
I N F O R M A**

A decorrere dall'anno 2020, ai sensi del comma 738 del D.L. nr. 160 del 27 dicembre 2019; l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'articolo, 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.); Dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, viene disciplinata la **NUOVA I.M.U.**, mentre la **T.A.S.I.** è **soppressa.**

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA I.M.U. ANNO 2023:

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;

A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

In sede di prima applicazione dell'imposta di che trattasi, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di I.M.U. per l'anno 2022.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base della delibera di approvazione delle aliquote I.M.U. inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, secondo disposizione dell'art. 17 del decreto legislativo 241/97, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo nr. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice (PagoPA), con modalità stabilite da apposito decreto interministeriale.

Si considerano regolari i versamenti effettuati da uno o più contitolari, o titolari di diritti reali di godimento anche per conto degli altri, purchè l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore con l'indicazione ed individuazione da parte dei soggetti passivi, degli immobili a cui i versamenti si riferiscono e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi. In tal caso i diritti di regresso dei soggetti che hanno versato rimangono impregiudicati, nei confronti degli altri soggetti passivi.

L'importo minimo dovuto ai fini dell'Imposta Municipale propria è pari ad € 12,00 da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune, relativa a tutti gli immobili posseduti. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 Legge 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in tre rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base della delibera di approvazione delle aliquote I.M.U. inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale., alla data del 28 ottobre di ciascun un anno.

I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo I.M.U. per l'anno 2022.

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

I codici del tributo da utilizzare per il versamento sono:

a) abitazione principale		3912
b) immobili diversi		3918
c) aree fabbricabili		3916
d) immobili rurali strumentali		3913
e) terreni agricoli		3914
f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita		3939
g) immobili produttivi categoriaD Comune	3930	Stato 3925

ESENZIONE I.M.U. 2023

Ai sensi del comma 81 della Legge di Bilancio nr. 197 del 29 dicembre 2022, gli immobili non utilizzati né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, previa comunicazione da parte del soggetto passivo al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

PROSPETTO ALIQUOTE 2023

6 PER MILLE	Tutte le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze. Detrazione pari ad €. 200,00.
10,60 PER MILLE	per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento)
1 PER MILLE	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA
	<u>PER GLI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI SUCCITATI</u>
<u>11,40 per mille</u>	Per le unità immobiliari "residenza secondaria" o " seconda casa ", classificate o classificabili nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10) e relative pertinenze. Per le unità immobiliari appartenenti ai contribuenti iscritti all' AIRE che non risultano essere pensionati.
11,40 PER MILLE	Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che la utilizzano come abitazione principale. La base imponibile dell'I.M.U. è ridotta del 50 per cento
11,40 PER MILLE	Il comma 743 della Legge di Bilancio 2022 , nr. 234 31.12.2021, stabilisce che, limitatamente solo all'anno 2022 , la misura dell'imposta municipale propria prevista dall' art. 1 comma 48 della Legge di Bilancio nr. 178 del 30 dicembre 2020, è ridotta al 37,5 per cento, relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Per l'anno 2023 la misura è ridotta al 50 per cento.
11,40 PER MILLE	Immobili locati a canone concordato . La base imponibile dell'I.M.U è ridotta al 75% .
11,40 PER MILLE	Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, Sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell' aliquota ordinaria e la detrazione pari ad €. 200,00.

11,40 per mille	Per gli immobili che non risultano essere né pertinenze dell'abitazione principale, né pertinenze di residenze secondarie relativamente alle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 e per gli immobili iscritti in catasto in delle categorie B/4, B/8 e D/5.
10,60 PER MILLE	Altri immobili appartenenti alle categorie A/10, B/1, B/3, B/5, B/6, B/7, C/1, C/3, D/1, D/2, D/3 D/4, D/6, D/7, D/8, D/9.
10,60 PER MILLE	Aree Fabbricabili.
10,60 PER MILLE	Per i Terreni agricoli e non coltivati.
ESENTI	Ai sensi del comma 81 della Legge di Bilancio nr. 197 del 29 dicembre 2022, gli immobili non utilizzati né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, previa comunicazione da parte del soggetto passivo al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorchè cessa il diritto all'esenzione.
ESENTI	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati. (immobili merce).- Vige l' Obbligo della presentazione della dichiarazione I.M.U..

Per maggiori informazioni:

L'Ufficio Tributi sito in Via Sarti nr. 4, riceve nei giorni lunedì-mercoledì ore: 11:00-13-45; Giovedì ore: 16:00- 17:45

PEC: posta@pec.comune.terracina.lt.it
 mail: valeria.debonis@comune.terracina.lt.it
innocenzo.iannace@comune.terracina.lt.it
quirino.maragoni@comune.terracina.lt.it
tributi.terracina@icatributi.it

Tel. 0773/707372;
Tel. 0773/707353;
Tel. 0773/707352,
Tel. 0773/707389-0773/707397.-

Il Funzionario Responsabile del Tributo
(Dott. Enrico Quirino Maragoni)